

REGOLAMENTO (CE) N. 2125/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi *Agaricus*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni e a decorrere dal 1° luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere *Agaricus* di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30; che è pertanto opportuno aprire tali contingenti e precisarne le modalità di gestione, assicurando una transizione ottimale dal regime scaduto il 30 giugno 1995 al nuovo regime applicabile dal 1° luglio 1995; che è opportuno a tal fine riprendere le modalità d'applicazione del regime scaduto e mantenere i tradizionali calendari d'importazione;

considerando che i quantitativi dei titoli d'importazione rilasciati dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, ai sensi del regolamento (CE) n. 3107/94 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1032/95⁽⁵⁾, hanno interessato l'intero quantitativo annuo disponibile per la Cina, contro 10 056 t per la Polonia, 137 t per la Bulgaria e 551 t per tutti gli altri paesi fornitori; che non è stato rilasciato alcun titolo per la Romania; che è quindi opportuno aprire i contingenti per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 per quantitativi corrispondenti al saldo dei quantitativi disponibili per ciascun paese o gruppo di paesi in parola;

considerando che i quantitativi da importare devono essere ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle

correnti di scambio tradizionali, dei nuovi fornitori e dell'accesso preferenziale previsto dagli accordi europei conclusi con la Bulgaria⁽⁶⁾, la Polonia⁽⁷⁾ e la Romania⁽⁸⁾;

considerando che occorre prevedere la possibilità di procedere, nel corso dell'anno, ad una revisione dei quantitativi ripartiti, in funzione dei dati disponibili al termine del primo semestre di utilizzazione; che, per evitare un'interruzione degli scambi con un paese fornitore, se la quantità globale non è esaurita, è opportuno istituire una riserva;

considerando che è opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari diano luogo alla riscossione del dazio integrale previsto dalla tariffa doganale comune; che dette modalità devono riguardare il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri; che queste disposizioni sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86⁽⁹⁾, nonché alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽¹¹⁾;

considerando che è opportuno distinguere gli importatori tradizionali dai nuovi importatori, fissare alcuni criteri per quanto riguarda lo statuto dei richiedenti e l'utilizzazione dei titoli rilasciati nonché, infine, suddividere equamente i quantitativi relativi ad ogni categoria di operatori;

considerando che si ritiene più appropriata una ripartizione tra gli importatori tradizionali basata non più sui titoli rilasciati, ma sui quantitativi importati; che, per ragioni amministrative, è tuttavia opportuno mantenere un periodo transitorio, analogamente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3107/94;

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽⁴⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 37.⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.⁽⁸⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.⁽⁹⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.